CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291.

Il voto espresso anche in forme diverse da quelle prescritte dalla legge va fatto salvo quando contemporaneamente risultino chiare la volontà dell'elettore e la sua non riconoscibilità
In caso di omonimia tra due candidati a cariche diverse ma collegate, è valida la preferenza espressa accompagnando al nome del candidato l'anno di nascita anche se indicato in modo errato ma identificabile (1857 anzichè 1957). Non è valida la preferenza espressa indicando un diverso nome proprio del candidato. Non è valida la preferenza espressa indicando, oltre al cognome e al nome proprio, anche il nome di uso comune nel luogo se tale nome non è stato indicato nella lista dopo quello contenuto negli atti di stato civile.

Omissis.
Al riguardo va ricordato che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il voto al candidato Sindaco va espresso "segnando il relativo contrassegno": per esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale, compreso nella lista collegata al candidato Sindaco, occorre scriverne il nome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno (cfr. art. 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81).
Alcuni temperamenti alle cennate formalità, appaiono tuttavia consentiti alla stregua del c.d. principio del favor voti, emergente dall'ordinamento elettorale (cfr. in particolare, l'art. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
In base ad esso, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore (voto sul contrassegno), il voto può ritenersi valido, tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione (non conformi al modello legislativo) esso non sia riconoscibile (non riconoscibilità dei voto).
Sono poi previste norme specifiche per risolvere alcuni casi, in cui la volontà dell'elettore è espressa in motti incompleti e contraddittori rispetto al modello normativo (cfr. art. 5 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
In relazione a quanto sopra, la Sezione osserva che, come esattamente rilavato dagli appellanti principali, può ritenersi valida la scheda (n. 2), votata nella sezione 1, con segno di voto sul contrassegno della lista n. 2 e, nello spazio riservato alla preferenza, la scritta "…".
Tale scheda, rispetto al modulo normativo, diverge solo per l'aggiunta del numero "1857", che si spiega da un lato per il fatto che il candidato Consigliere …, nato nel 1957, era omonimo del candidato Sindaco, nato nel 1940, e che quindi l'elettore ha ritenuto di precisare, con l'indicazione dell'anno di nascita, un dato anagrafico tale da contraddistinguere il candidato Consigliere.
L'errore nella relativa indicazione 1857 (anziché 1957) non è suscettibile di essere oggettivamente inquadrato nella fattispecie della riconoscibilità del voto, apparendo involontario e risultando, per il resto, evidente l'intento dell'elettore di rendere chiara la sua espressione di voto, nella anomala situazione di due candidati (sia pure a cariche diverse, ma collegate) con lo stesso cognome e lo stesso nome. In altre parole la specialità della situazione relativa alle candidature citate spiega la peculiare (ancorché non necessaria) espressione del voto preferenziale.
Appaiono invece infondate le censure degli appellanti principali riguardanti la riconoscibilità delle schede n. 3 e n. 4, votate nella sezione elettorale n. 2. Ad avviso del Collegio:
- esattamente è stata annullata dal seggio una scheda che, per la lista n. 2, oltre al voto a favore del candidato sindaco recava l'indicazione del nome e cognome di un candidato a consigliere preceduto dalla frase "candidato alla carica di consigliere";
- erroneamente nella sezione 2 è stato attribuito un voto valido alla lista n. 2 e al candidato …, in una scheda in cui la preferenza formalmente espressa si riferiva al signor "…".
Nel primo caso la indicazione aggiuntiva, apposta dall'elettore, non trova spiegazione logica, rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore.
Nel secondo caso va ribadito l'indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio (cfr. C.S., Sez. V, 18 agosto 1997, n. 203), secondo il quale vanno annullate le schede nelle quali l'elettore ha scritto il nominativo di persone non candidate alle consultazioni di cui trattasi, trattandosi di circostanza idonea a far riconoscere il voto.
Non è d'altra parte dimostrata l'affermazione degli appellanti secondo cui il signor …, candidato alle elezioni, è notoriamente conosciuto nel Comune di …, con il nome di …. La circostanza in ogni caso non avrebbe rilievo posto che di essa non vi è riscontro nell'elenco dei candidati della lista n. 2 (in essa compare il nominativo del signor …, senza la precisazione "detto …").

In accoglimento di censura dell'appello incidentale, va poi ritenuta nulla (come esattamente ritenuto dal seggio elettorale) fa scheda (n. 7) votata sul simbolo 2 e recante l'aggiunta da parte dell'elettore, con segno molto marcato e macchie di matita copiativa, delle lettere "CO".
L'anomalia della espressione del voto, con aggiunte del tutto superflue e non casuali, evidenzia la riconoscibilità del voto.
Questa non è verificabile invece, relativamente alla scheda n. 8, non votata sul contrassegno e recante però l'indicazione, nel riquadro riservato alle preferenze per i candidati della lista n. 2, delle parole "n. 2 – Mario" e altra parola illeggibile.
A questo proposito, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato di una lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito (per il principio cfr. anche art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Altro principio affermato in giurisprudenza è quello secondo cui il voto preferenziale è valido, anche se la grafia dell'elettore è incerta, ma tale da non escludere la individuazione della sua volontà (cfr. C.S., Sez. V, 18 maggio 1998, n. 614).
Alla stregua di tali principi, la scheda può essere agevolmente interpretata come riferita alla lista n. 2 e alla candidata Consigliere per detta lista, sig.ra ….
Omissis.